



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 del Registro del 22.08.2017

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.lgs n. 267/2000 sentenza n. 1025/2016. Tribunale di Agrigento controversia tra Falsone Rosario e Vecchio Anna c/o Comune di Palma di Montechiaro (R.C. A.C. n. 518/2016)

ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addi ventidue del mese agosto alle ore 18,00 nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato su richiesta del Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:
 prosecuzione

Pres. Ass.

Pres: Ass.

1. SCICOLONE DOMENICO	<input checked="" type="checkbox"/>	09. MELI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>
2. BELLANTI ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	10. MONTALTO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>
3. INCARDONA ANGELA	<input checked="" type="checkbox"/>	11. D'ORSI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>
4. SCOPELLITI GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	12. CASTRONOVO SALVATORE	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
5. PACE LETIZIA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	13. VITANZA LUCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
6. MALLUZZO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	14. FALCO ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
7. MESSINESE SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	15. SANFILIPPO ANNA MARIA	<input checked="" type="checkbox"/>
8. VITELLO DESYREE	<input checked="" type="checkbox"/>	16. ACRISALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Rosario Falco

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dr. Giuseppe Vinciguerra
IL PRESIDENTE accertato il numero di 14 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93,
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale CC. n. 38 del 22.08.2017;

Il Presidente del Consiglio procede alla trattazione del 4° punto all'ord. g. avente ad oggetto:
“ Riconoscimento debito fuori bilancio controversie tra Falsone Rosario e Vecchio Anna c/o Comune di Palma di Montechiaro”

Entra il consigliere Pace il quale assume la presidenza- Consiglieri presenti 15

Il Segretario Generale illustra la proposta

Interviene il Consigliere Montalto il quale fa presente che i Capi Settori devono essere presenti per spiegare le proposte, altresì lamenta l'assenza del Capo Settore Affari Legali Dott.ssa Rosa Di Blasi alla quale bisognava chiedere la motivazione per la quale il comune non si è costituito in giudizio.

Considerata l'assenza del Capo Settore Affari Legali e Tributari dott.ssa Rosa Di Blasi, si dispone il ritiro della proposta di deliberazione in oggetto specificata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs n. 267/00 sentenza n. 1025/2016 – Tribunale di Agrigento - Controversia tra Falsone Rosario e Vecchio Anna c/o Comune di Palma di Montechiaro (R.G. A.C. n. 518/2016).

Il Comandante della Polizia Municipale

Formula la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con nota R.G. n. 2075/2015, assunta al protocollo generale di questo Ente, in data 06/05/2015 al n. 32074, l'Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento trasmetteva il decreto di fissazione udienza per il giorno 04/12/2015, relativo al ricorso depositato in data 22/09/2015 da parte dei sigg. Falsone Rosario e Vecchio Anna, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Giglione e Gianmarco Carnabuci, per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. 557 del 24/08/2015 per violazioni dell'art. 21 del vigente C.d.S.

Il giudice di Pace di Agrigento si dichiarava incompetente per materia e, pertanto, i sigg. Falsone Rosario e Vecchio Anna proponevano opposizione al verbale n. 557 del 24/08/2015 davanti al Tribunale di Agrigento;

Osservato che detto giudizio si è concluso con la sentenza n. 1025/2016 emessa dal Tribunale di Agrigento, notificato a questo Ente in data 10/03/2017 (prot. n. 8554), con la quale il Giudice:

- Accoglie l'opposizione proposta dai sigg. Falsone Rosario nato il 14/08/1946 e Vecchio Anna, nata il 27/11/1951 e dichiara privo di efficacia giuridica l'atto impugnato (verbale di infrazione al C.d.S. n. C0000557 del 24/08/2015);
- Condanna il Comune di Palma di Montechiaro "al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari del parte opponente";

Rilevato che quanto sopra si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto necessario ed inderogabile, al fine di evitare aggravii di spesa e danni patrimoniale all'Ente derivanti da possibili azioni esecutive da parte del creditore, il riconoscimento della legalità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, al fine di procedere, con successiva determinazione alla liquidazione, previo impegno, della somma disposta con la summenzionata sentenza esecutiva per l'importo complessivo di **€ 1.459,12**;

Atteso, pertanto, che le somme dovute all'attore, in esecuzione della sentenza de qua vengono di seguito quantificate:

CONDANNA	€ 1.000,00
SPESE GENERALI	€ 150,00

	€ 1.150,00
4% CASSA	€ 46,00

	€ 1.196,00
22% IVA	€ 263,12

Totale da liquidare	€ 1.459,12



Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione dell'atto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

Previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come per legge;

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. lgs. N. 267/2000, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente la sentenza n. 1025/2016, emessa dal Tribunale di Agrigento nella controversia tra Falsone Rosario e Vecchio Anna c/o Comune di Palma di Montechiaro (R.G. A.C. n. 518/2016) per la somma complessiva di € 1.459,12 importo da impegnare con successiva determina della P.M. con imputazione al capitolo codice 01031.10.1872 denominato "Riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio comunale, impegno n. 81995.

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà al pagamento delle somme dovute alla dei procuratori antistatari delle parti opponenti (Falsone Rosario e Vecchio Anna);

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti (art. 23 l. 289/2002) per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il Comandante della Polizia Municipale
(Dr. Salvatore Domanti)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: POLIZIA MUNICIPALE
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

data

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Salvatore Domanti)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepita con L.r. n° 48/91, così come sostituito dall'art.12 L.R. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile, ai sensi del 3° comma dell'art. 165 D.L. n. 267/2000.

data

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo

Verbale n. 5 / 2024

L'anno 2024, il giorno diciotto del mese di agosto,
a seguito convocazione del presidente del Consiglio prod. n. 30025
si è riunito presso la scuola dei carabinieri in 2° commissione
volontaria per discutere i seguenti argomenti:

1) Nomina Presidente
2) Nomina Vice presidente
3) Riconoscimento debito fuori tribunale nei confronti del signor
Luigi F. Incepp, finché sentenza del giudice di pace di Spigno
n. 647/2024

4) Riconoscimento debito fuori tribunale ai sensi dell'art. 296
comma 2 lett. a) d. lgs n. 167/2003 sentenza n. 2025/2026
tribunale di Spigno vol. n. 1000 per Gelsa Rosa e
Vittorio Anna c/o Comune di Palmi di Montebello.

5) Riconoscimento debito fuori tribunale nei confronti
della riprova Ludia Rita finché sentenza tribunale di
Spigno n. 2236/2021.

Sono presenti i consiglieri: Sardone, Guandara, Ispelliti
e Gallo.

Si passa alla trattazione del 2° punto all' o. s. g.
Viene eletto all'unanimità Presidente il consigliere Sardone
Donatone.

Alle ore 11,00 entra il consigliere Montalbano
Si illustra il 2° punto all' o. s. g. all'unanimità viene
eletto Vice presidente il consigliere Guandara Donato.

Si passa alla trattazione del 3° punto all' o. s. g. Relazione
da parte di Arch. Felice Baldassarri Finardi.

Il Consigliere Montalbano tiene la discussione in consiglio
comune, i rimanenti consiglieri esprimono parere favorevole.

Si passa al 4° punto all' o. s. g. illustra da parte

L. Ing. Lepo della P.M. Roma. Il Compiere Umberto
ha da discussione in Compiere Comunal.

I Compiere Sabotage, Supelotti, Falso e Invenzione esplicita
pareva favorevole.

Infine si pone all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Relazione in materia
essenziale l'Architetto Baldassare Zuccheri.

Il Compiere Umberto P. viene in discussione in Compiere Comunal.

I rimanenti Compiere esplicita pareva favorevole.

Il lavoro si chiuderà alle ore 12,15.


Domenico Sella
Angelo Lucchini
M. A. Sella
P. Sella

COTTA

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CARNABUCI-GIGLIONE-SFERZANO
Via Manzoni 12 - Tel. e fax 0924/2100
02100 AGRIGENTO
Partita IVA 02187300924

N. 1025/16
N. 518/16
N. 12708/16
N. 1363/16

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 518/2016 R.G.A.C.

TRA

FALSONE ROSARIO NATO A PALMA DI MONTECHIARO IL 14/08/46 - VECCHIO ANNA NATA A PALMA DI MONTECHIARO IL 27/11/51
rapp. e dif. dagli Avv. ti Giuseppe Giglione e Gianmarco Carnabuci

OPPONENTI

CONTRO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI DEGLI OPPONENTI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*officio
opposizione
sanzione
del ministero*

*domanda PM
officio legale (opposizione)
con contumace.*

Con ricorso in riassunzione di un precedente giudizio instaurato davanti al Giudice di Pace di Agrigento dichiaratosi incompetente per materia depositato in cancelleria il 18/02/2016 Falsone Rosario e Vecchio Anna proponevano opposizione avverso il verbale di contestazione n. 557 del 24/08/2015 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro in forza del quale era stato ad iniziativa di quest'ultimo loro irrogata la sanzione pecuniaria ed ingiunto il relativo pagamento entro 30 gg della somma di euro 848,00 oltre spese di notifica per aver violato l'art. 21 del C.d.S. Eccepivano a sostegno dell'azione oggi intrapresa gli opposenti la mancanza di validità dell'atto impugnato in quanto affetto da palese illogicità e contraddittorietà affermando a conforto di ciò di non aver mai posto in essere alcuna attività in violazione di norme di legge. Pertanto concludevano chiedendo che il provvedimento in contestazione venisse annullato. Il Comune di Palma di Montechiaro optava per la contumacia. Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa

all'udienza del 30/06/2016 veniva infine decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione ha meritato accoglimento. Piace preliminarmente ricordare come nell'ambito della legge 689/81 nel cui alveo appunto appare rientrare la vicenda che ci occupa il provvedimento d'ingiunzione di pagamento relativo ad una sanzione amministrativa costituisca l'atto conclusivo di un procedimento che si articola secondo le indicazioni ed i tempi indicati all'interno dell'art. 13 che contempla l'accertamento della violazione del successivo 14 che riguarda la contestazione dell'addebito ed ancora dell'art. 17 relativo alla presentazione del rapporto ed infine dell'art. 18 stessa legge che regola l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione. La ratio di tali norme appare ispirarsi al principio che i procedimenti sanzionatori debbano delinearsi assicurando agli interessati ogni utile elemento di difesa e ciò in quanto appartiene alla logica di un sistema di garanzie ritenere che i privati siano posti in

condizione di esporre le loro ragioni. Il giudizio di opposizione rappresenta pertanto uno speciale strumento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tutela del privato avverso il provvedimento amministrativo per lui sfavorevole (rappresentato dall'ordinanza-ingiunzione o dall'ordinanza che dispone la sola confisca amministrativa), a mezzo del quale egli chiede al giudice un riesame dell'accertamento compiuto dalla autorità amministrativa, per ottenere l'eliminazione del provvedimento sanzionatorio: come è stato puntualmente sottolineato, l'accertamento del giudice non determina peraltro, in violazione del principio della divisione dei poteri, una sua sostituzione all'autorità amministrativa. Nell'ambito di questo giudizio, la qualità di parte va riconosciuta, da un lato, al soggetto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione (legittimato passivo del provvedimento e legittimato a ricorrere e quindi legittimato attivo sul piano processuale - avverso lo stesso), dall'altro lato, all'autorità che l'ha emessa, (legittimata attiva all'emissione del provvedimento sanzionatorio e



unica legittimata a contraddire e quindi legittimata passiva sul piano processuale nel giudizio di opposizione), con l'esclusione dell'intervento dei terzi. Il dato normativo di riferimento, costituito dagli artt. 22 ss. della legge in commento, si caratterizza per il riconoscimento legislativo della giurisdizione del giudice ordinario, con competenza mista, per materia e per valore, ripartita tra il G.d.P. ed il Tribunale, secondo i criteri di cui all'art. 22 bis della legge. La questione processuale del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, risolta dal legislatore a favore del primo, si intreccia con quella sostanziale relativa alla definizione della situazione soggettiva di cui è titolare il privato nei confronti del provvedimento sanzionatorio della P.A.; la scelta del legislatore, osserva una parte della dottrina, tende ad escludere ogni rilievo pratico alla qualificazione della posizione soggettiva in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo, dato che tale distinzione non si riflette sulla individuazione della giurisdizione competente. A fronte della scelta legislativa in favore della

giurisdizione ordinaria, e che pertanto ipotizza la sussistenza, in subiecta materia, di diritti soggettivi del privato, la dottrina si è divisa. Una prima tesi, ravvisando la compresenza di interessi legittimi accanto ai diritti soggettivi, individua nella competenza del giudice ordinario una sorta di "giurisdizione esclusiva" dello stesso, eccezionalmente competente anche per questioni relative ad interessi legittimi; una seconda posizione afferma l'esistenza di soli diritti soggettivi i quali non degradando di fronte al provvedimento sanzionatorio, fondano e giustificano la scelta legislativa nel senso della giurisdizione ordinaria; altra tesi distinguendo nell'ambito della funzione sanzionatoria un momento dichiarativo (accertamento dei fatti e della responsabilità) ed uno costitutivo (applicazione della sanzione), ravvisa la presenza di un diritto soggettivo solo nell'ipotesi in cui non sussista una "valutazione riservata" della P.A. in ordine al primo aspetto (intendendosi per valutazione riservata il riconoscimento alla P.A. del potere di realizzare un assetto di interessi innovativo



ordinaria, caratterizzata da una maggiore idoneità quanto all'accertamento sui fatti, "rispetto alla tradizionale degli organi di giustizia amministrativa come giudici di atti" Nello schema disegnato dal legislatore, il giudizio di opposizione presenta elementi propri non solo del processo civile, ma anche di quello amministrativo e di quello penale. Infatti se la struttura, nelle sue linee generali, richiama il modello del giudizio civile ordinario, con conseguente applicabilità dei medesimi principi (quali tra gli altri il principio della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte), e da cui discende l'individuazione della causa pretendi sulla base dei motivi dell'opposizione, è stata riscontrata la presenza di caratteri propri del processo amministrativo (tradizionalmente) eliminatorio di un atto, quali, tra gli altri, la previsione di un termine perentorio per introdurre il giudizio, il potere del giudice di annullare o modificare il provvedimento sanzionatorio; una ulteriore osservazione ha

rispetto a quanto previsto dalla norma attributiva del potere): costituendo il momento dichiarativo il risultato di una attività meramente ricognitiva di presupposti e condizioni previste dalla legge e dunque non essendo qualificabile come "valutazione riservata" nel senso di cui retro, tale dottrina conclude per la sussistenza del diritto soggettivo cui, almeno tendenzialmente, si ricollega la giurisdizione ordinaria. La questione del riparto di giurisdizione in materia di sanzioni amministrative riposerebbe dunque sul carattere riservato o meno delle valutazioni dei fatti per l'applicazione della sanzione. Si è aggiunto che la configurazione della situazione soggettiva in termini di diritto soggettivo si spiega alla luce della funzione della sanzione amministrativa: se l'esercizio del relativo potere non è direttamente rivolto alla cura di interessi pubblici, quanto piuttosto, analogamente a quanto si verifica nel processo penale, alla punizione del soggetto responsabile della violazione, esigenze di effettiva tutela giurisdizionale del cittadino hanno orientato il legislatore verso la scelta della giurisdizione

controversie regolate dal rito del lavoro». Ne e' ulteriore riprova la sostituzione, operata sempre dal legislatore della riforma con l'art. 34, del testo originario dell'art. 22 della legge n. 689/1981, che rimane, nell'attuale versione, costituito da un solo comma, in cui si stabilisce quanto segue: «contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Non va dimenticato, infatti, che la riconduzione di un procedimento civile ad un particolare rito non investe di per se' una questione di competenza del Giudice adito. Ne consegue, in riferimento alla materia in analisi, che applicare il «rito del lavoro» a tutti i procedimenti di opposizione non significa certo investire tout court di tali contenziosi gli organi giurisdizionali chiamati in base alla normativa gia' vigente ad applicare quel rito in altre, distinte materie. Esemplificando, mentre nei casi di opposizione avanti al Giudice di Pace, quest'ultimo rimane competente a trattare le relative cause, dovendo pero' applicare, il rito del lavoro, in

riguardato l'oggetto del giudizio, che si individua anche in relazione alla responsabilità dell'opponente, avvicinandosi per questo aspetto al processo penale: ne sarebbe conferma la lettera di cui all'art. 23, co. 11, della legge in commento, che testualmente prevede l'accoglimento dell'opposizione "quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente", che ricorda le tradizionali formule assolutorie del processo penale. Questa triplice anima del giudizio di opposizione, è stato sottolineato, andrebbe sempre tenuta presente dall'interprete nell'analisi delle singole disposizioni. In questo quadro generale, il procedimento di opposizione ad Ordinanza di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, va ricondotto al rito del lavoro. Infatti, la disciplina speciale processuale inserita nella c.d. «legge di depenalizzazione», in cui si affiancava alla normativa procedimentale quest'ultima rimasta immutata viene interamente trasfusa nell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, posto in apertura del capo II, denominato «Delle

provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione. A tal proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, l'ordinanza ingiunzione, deve essere a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, in relazione alla sussistenza della violazione. La ratio di tale normativa, è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, in difformità, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedurali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità. Tale finalità deflattiva, indubbiamente presente nel corpo normativo sulle sanzioni amministrative, dev'essere intesa cum grano salis, e cioè in riferimento alla complessità dei compiti propri dell'organizzazione pubblica ed alla mole, davvero notevole, di tale precontenzioso. La ratio di tale normativa è, infatti, quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, evitando nell'interesse pubblico e dei soggetti



tutti i casi in cui l'opposizione si propone davanti al Tribunale ordinario quest'ultimo non deciderà nella persona del «Giudice del Lavoro», ma semplicemente applicando il «rito del lavoro», ossia quelle norme processualcivilistiche caratteristiche di tale rito, con alcune parziali eccezioni ed adeguamenti. Giova altresì ricordare sempre in linea generale il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente (quello di opposizione all'ordinanza ingiunzione) investe il rapporto e non l'atto e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte nei motivi di opposizione, e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto nonché l'altro principio, in base al quale, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del

controverso, equivalente al suo mancato compimento nei termini previsti dalla legge. Insomma, il principio secondo il quale nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento irrogativo di essa, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non esclude affatto che in tale procedimento possano farsi valere anche i vizi del procedimento irrogativo della sanzione. Tra essi, deve senz'altro annoverarsi anche quello relativo alla carenza assoluta di motivazione, in quanto dimostrativa del mancato esame del caso controverso sottoposto all'autorità pubblica, poiché entro questi limiti l'obbligo di motivazione è previsto dalla legge come condizione di legittimità dell'atto irrogativo della sanzione amministrativa. Di conseguenza, in mancanza di tale dimostrazione scritta, il giudice dell'opposizione, che non trovi il riscontro dell'esame (obbligatorio) dei presupposti del rapporto sanzionatorio, da parte dell'autorità



direttamente interessati l'instaurazione di processi di opposizione, lunghi e costosi, secondo quanto e nei limiti in cui è consentito dalla Costituzione. Ma tale scopo resterebbe del tutto frustrato ove, negandosi ogni rilievo alla mancata motivazione sulla sussistenza della violazione, sostanzialmente si esonerasse da tale impegno in difformità dell'esplicito dettato normativo l'organo che ha l'obbligo di compiere tale verifica. Proprio perché il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione costituisce la prova dell'avvenuta considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della singola violazione amministrativa, altrimenti mancante ove l'ordinanza si limitasse a richiamare, con l'uso di un modulo "standard", solo gli estremi del verbale o, peggio, mancante anche di quelli. In tal caso, infatti la motivazione sarebbe meramente fittizia e nasconderebbe solo un apparente esame del caso

tal riguardo piace ricordare che attraverso la proposizione di un'opposizione all'ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione nell'ambito del quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte anche ai fini dell'onere della prova rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente restando l'assunzione di prove d'ufficio prevista dall'art. 23 comma 6 L. 689/81 una facoltà e non già un obbligo del giudice il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito secondo il disposto del citato art. 23 comma 12 l'opposizione dev'essere accolta. Alla luce pertanto delle considerazioni appena espresse deve in accoglimento dell'opposizione oggi fornita alla cognizione di questo giudicante dichiararsi l'inefficacia dell'atto in avversione. Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.



amministrativa preposta a tale controllo, deve annullare detto provvedimento per violazione di legge. Orbene a questo punto visitando nel merito la vicenda che ci occupava rilevato innanzi tutto come l'atto in avversione appaia compiutamente motivato in guisa da consentire una compiuta difesa da parte dell'ingiunto. L'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi infatti soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Nel merito va brevemente osservato come l'opposto cui incombeva il relativo onere non costituendosi in giudizio non abbia fornito supporto probatorio alcuno alle proprie affermazioni e ciò con particolare riferimento alla sussistenza dell'asserita violazione che si poneva a fondamento della dedotta pretesa creditoria non potendosi infatti nella specie ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza appunto dei necessari presupposti giuridici al fine di poter considerare correttamente applicata la sanzione amministrativa in argomento. A

P.Q.M.

definitivamente pronunciando; dichiara privo di efficacia giuridica l'atto impugnato; condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA CPA e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte opponente.

AGRIGENTO 30/06/2016

IL GIUDICE


Gerlando Lo Presti Seminerio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Concetta VIRGA

TIRIBONALE DI AGRIGENTO
depositato in Cancelleria

Il 20 LUG 2016

Il Direttore Amministrativo
Concetta VIRGA



sent. 1025/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quanto ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. Corraducci x Felsone - Vecchio per uso esecuzione forzata - in corso di registrazione.

Agrigento, li 02 MAR 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESECUTIVO SI COMPONE DI N. 18 FACCIATE COMPRESA LA PRESENTE. APPLICATE MARCHE DA BOLLO SULL'ORIGINALE DELL'ATTO O DELL'ISTANZA PARIA AD EURO 15,38 x 2

AGRIGENTO, LI



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Handwritten scribbles and marks in the top right corner of the page.

.

.

.

.

RELATA DI NOTIFICA

Richiestone *ut supra* il sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Agrigento a richiesta degli avv.ti Gianmarco Carnabuci e Giuseppe Giglione, quali procuratori costituiti del sig. Falsone Rosario e Vecchio Anna, ho notificato copia conforme della sentenza n. N. 1025/2016, resa dalla Tribunale Civile di Agrigento nel procedimento N.R.G. 518/2016, munita della formula esecutiva il 07/03/2017:

Al **Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Firoentino n. 89, 92020 Palma di Montechiaro, mediante consegna a mani di

Il Sig. *Mauro Lucio Segura* *funzionario*

Palma di Montechiaro, 10/03/17



2849

2.58

~~15.61~~

~~16.19~~

2.40

~~17.59~~

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Antonio Pire

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Domenico Lilla

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Viri/Querra

Giuseppe Viri/Querra

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE